

1. ONERI ELIMINATI

Denominazione dell'onere

Istanza di modifica di autorizzazione di un prodotto fitosanitario nei casi espressamente indicati dalla norma di riferimento.

Riferimento normativo interno (articolo e comma¹)

D.P.R. 290/2001 come modificato dal D.P.R. 55/2012, articolo 12 comma 7

Comunicazione o
dichiarazione

Domanda

X

Documentazione da
conservare

Altro

Cosa cambia per il cittadino e/o l'impresa

Si prevede che in caso di istanza di modifica di autorizzazione di un prodotto fitosanitario, qualora la modifica riguardi i casi esplicitati nella norma di riferimento, decorso il termine di sessanta giorni dalla presentazione dell'istanza, può, sotto la propria responsabilità, commercializzare il prodotto fitosanitario con l'etichetta conforme al facsimile allegato all'istanza di modifica. La Direzione generale competente (DGISAN) effettua tutte le verifiche amministrative del caso, e comunica, in ogni momento, al richiedente eventuali rilievi, fino alla data di pubblicazione del facsimile dell'etichetta presentato e provvede ad aggiornare la banca dati, indicando la data dell'apportata modifica. Questa semplificazione si applica ai seguenti casi:

- a) il trasferimento dell'attività produttiva del preparato in altro stabilimento autorizzato;
- b) le variazioni di peso o di volume delle confezioni, con l'esclusione delle taglie eccezionali, che siano ininfluenti sulla stabilità e sulle modalità di uso del preparato autorizzato. A tale fine sono considerate ininfluenti le variazioni di peso e di volume, anche successive, che, complessivamente, non comportino il superamento di un valore pari al cento per cento del peso o del volume massimo riportato nella etichetta autorizzata all'atto dell'immissione in commercio;
- c) i cambiamenti formali delle etichette;
- d) eliminazione dalle etichette di impieghi già autorizzati, per motivi esclusivamente commerciali;
- e) l'adeguamento delle etichette a prescrizioni di carattere

¹ Da inserire solo in caso di atti complessi

generale, in seguito all'aggiornamento al progresso tecnico scientifico delle norme comunitarie in materia di classificazione e di etichettatura;

f) l'indicazione o la variazione del distributore.".

8. Qualsiasi modifica intervenuta ai sensi del presente articolo e' comunicata alla Direzione generale della competitività per lo sviluppo rurale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai fini dell'aggiornamento della banca dati di cui all'articolo 40, comma 2.